

ACCORDO OPERATIVO PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'AGENZIA AGRIS DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA,

Servizio Arboricoltura con sede in Agliadò, 07100 - Sassari, C.F. e P.IVA 02270290907 rappresentato dal Direttore Generale Dott. M.V. Raffaele Cherchi;

E

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari, Unità Organizzativa di Supporto di Sassari, (di seguito denominata CNR - ISPA) con sede in Bari, Via Amendola 122/O, C.F.80054330586/P.I. n° 02118311006 in persona del Direttore Dott. Antonio Francesco Logrieco;

PREMESSO

- che Agris svolge compiti di ricerca scientifica nel campo dell'agricoltura secondo quanto definito dalla legge istitutiva dell' 8 agosto 2006 n. 13 e dalle norme dello statuto dell'agenzia;
- che Agris-Servizio Arboricoltura e CNR - ISPA svolgono entrambi attività di studio e di ricerca relativa alla filiera frutticola;
- che Agris e CNR – ISPA hanno già proficuamente collaborato su specifiche tematiche scientifiche e su specifici argomenti di studio;
- che Agris-Servizio Arboricoltura e CNR - ISPA intendono instaurare una collaborazione organica al fine di svolgere attività di studio e ricerca nel campo della frutticoltura;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'accordo operativo

La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo operativo.

Le parti si impegnano a realizzare una collaborazione scientifica volta a promuovere la ricerca nella filiera frutticola, a partire dalle indagini sulle tecniche agronomiche di gestione degli impianti frutticoli fino agli studi sul post-raccolta.

Ciascuna parte si impegna ad eseguire le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. Le parti si impegnano inoltre a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento.

Articolo 2 – Responsabili dell'accordo operativo

I responsabili scientifici delle attività di ricerca del presente accordo operativo sono il dott. Salvatore Spezziga D'Aquino e il dott. Amedeo Palma per il CNR – ISPA, e la dott.ssa Daniela Satta ed il dott. Luciano De Pau per conto di Agris-Servizio Arboricoltura, ciascuno per le specifiche competenze dei settori scientifici di appartenenza.

L'eventuale sostituzione di uno dei responsabili della collaborazione dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse

Per l'attività di ricerca oggetto del presente accordo operativo Agris-Servizio Arboricoltura e CNR - ISPA metteranno a disposizione i laboratori, le attrezzature, il personale e tutti i mezzi occorrenti per lo svolgimento delle attività connesse all'oggetto di ricerca.

Articolo. 4 – Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle parti ad un'altra, dovranno essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale.

Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni prodotte.

Articolo 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati della collaborazione scientifica sarà effettuata a cura dei rappresentanti delle parti di cui al precedente art. 2, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.

Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del *pre-existing know-how* dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del Progetto conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti.

Agris-Servizio Arboricoltura si riserva di utilizzare i dati ottenuti per la gestione e valorizzazione delle proprie collezioni, per attività di comunicazione o istituzionali.

Articolo 6 – Pubblicazione dei risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati della collaborazione scientifica sarà preventivamente concordata dai Responsabili Scientifici di cui all'art. 2 del presente accordo operativo, che in ogni caso si atterranno alla disciplina del presente articolo. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in

piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente.

Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

Articolo 7 - Uso del nome e/o logo delle parti

Ogni Parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra parte, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

Articolo 8 - Copertura assicurativa

In ogni caso le parti garantiscono la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, del rispettivo personale impegnato nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo e al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività, si impegnano, ciascuno per quanto di sua competenza, a rispettare gli

obblighi previsti in materia.

Agris-Servizio Arboricoltura garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 9 - Durata dell'accordo operativo

Il presente accordo operativo entra in vigore alla data della sua stipula e avrà la durata di 36 mesi.

Articolo 10 - Recesso e risoluzione dell'accordo operativo

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo operativo ovvero di risolverlo consensualmente, solo per causa di forza maggiore; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte dell'accordo operativo già eseguito.

Articolo 11 – Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione del presente accordo operativo, è competente a decidere il Foro di Sassari.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" ..

Articolo 13 - Registrazione e spese

Il presente accordo operativo sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, approvato, sottoscritto.

Sassari,

Bari

Agris Sardegna

Consiglio Nazionale delle Ricerche –

Il Direttore Generale

Istituto di Scienze delle Produzioni

(Dr. M.V. Raffaele Cherchi)

Alimentari

Il Direttore

(Dott. Antonio F. Logrieco)